

Centro Studi Cafasso

del Dr. Nino Carmine Cafasso

Consulenza Amministrativa del Lavoro

80122 Napoli – Viale A. Gramsci, 15

Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404414 - Email info@cafassocfigli.it

Napoli, li 2 settembre 2010

Circolare informativa n° 40/2010

**A tutte le Aziende Assistite
LORO SEDI**

Approfondimento

LA MANOVRA CORRETTIVA: LE PRICIPALI NOVITA' IN SINTESI

E' stata pubblicata sulla G.U. n.176 del 30 luglio 2010 la Legge n.122 di conversione del D.L. n.78/2010 recante la manovra correttiva per l'economia.

Molte delle disposizioni contenute dovranno essere regolamentate con appositi decreti o provvedimenti attuativi.

Riportiamo, in sintesi le principali novità che da vicino riguardano il diritto del lavoro .

Soppressione ed incorporazione di Enti ed organismi pubblici

Allo scopo di contenere la spesa pubblica, evitando una duplicazione delle funzioni di coordinamento delle attività sono stati soppressi: l'**IPSEMA** (*Istituto investito della tutela infortunistica nel settore della navigazione*) e l'**ISPEL** (*Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro*).

Le funzioni di entrambi gli Enti vengono affidate all'INAIL.

E' stato soppresso anche l'**IPOST** (*Istituto previdenziale postelegrafonici*) **le cui funzioni sono attribuite all'INAIL**, e l'**ENAPPSMSAD** (*Ente di previdenza ed assistenza per pittori, scultori, musicisti e scrittori*) **le cui attività diventano di competenza ENPALS.**

Il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali degli Enti soppressi verrà regolamentato con decreto da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame.

Al personale giunto dall'ISPEL per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico, continua a trovare applicazione quanto prevista dalla Contrattazione Collettiva del comparto ricerca Area VII e ciò fino alla comunicazione di nuovi comparti di contrattazione.

Negli altri casi, l'INAIL e l'INPS subentrano in maniera piena nella titolarità dei rapporti.

Razionalizzazione e risparmi di spesa nelle Pubbliche Amministrazioni

Il Ministero del Lavoro e gli Enti pubblici hanno sottoscritto un accordo in base al quale il canone di locazione degli immobili dagli stessi utilizzati viene ridotto del 30%, tale riduzione è finalizzata alla riorganizzazione di sedi uniche.

Inoltre, l'eventuale risparmio a seguito di cessione di beni immobili può essere utilizzato relativamente all'acquisto di poli logistici integrati.

Le operazioni avanti ad oggetto acquisiti e vendite di immobili da parte degli Enti pubblici sono soggette al controllo del Ministero del Lavoro.

Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego

Per quanto riguarda le disposizioni relative al trattamento economico dei lavoratori del pubblico impiego, è stato stabilito che per tutto l'arco del 2013 lo stipendio dei dipendenti e dirigenti non potrà essere superiore a quello percepito nel 2010.

L'unica eccezione riguarda l'indennità di vacanza contrattuale.

Inoltre, i Dirigenti che assumono un nuovo incarico non possono percepire una retribuzione maggiore rispetto al loro predecessore.

Riduzione della spesa in materia di invalidità

Ai fini dell'accesso al beneficio economico dell'assegno mensile, **la percentuale di invalidità resta ferma al 74%**.

Relativamente alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nonché alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale erogate dall'INPS trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.8 "Rettifica per errore" del D.lgs. n.38/2000 il quale dispone quanto segue "Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'istituto assicuratore possono essere rettifiche dallo stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni".

Infine, agli esercenti una professione sanitaria che con dolo attestano il falso circa uno stato di malattia o di handicap al quale sia correlato il trattamento economico ed a seguito di accertamento si riscontri l'insussistenza dei requisiti sanitari è prevista la reclusione da uno a cinque anni e la multa da €400,00 ad €1.600,00.

A prescindere dalle responsabilità di natura penale, **il medico è obbligato al risarcimento del danno patrimoniale in misura pari a quanto corrisposto a titolo di trattamento economico di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità per l'intero periodo durante il quale sia accertato il godimento da parte del beneficiario, e del danno all'immagine sopportato dalla stessa amministrazione.**

Interventi in materia previdenziale – Nuova regolamentazione delle finestre pensionistiche

Molte le novità introdotte per quanto concerne i limiti relativi al godimento della "pensione di vecchiaia".

Le quattro finestre di accesso si riducono ad una soltanto.

Per i **lavoratori dipendenti**, la decorrenza è fissata a 12 mesi dalla maturazione dei requisiti, mentre per i **lavoratori autonomi** e gli **iscritti alla gestione separata** è fissata pari a 18 mesi.

Le disposizioni in esame trovano applicazione sia nei riguardi di coloro che maturano i requisiti minimi per andare in pensione a partire dal 1° gennaio 2011, e sia nei confronti dei lavoratori che raggiungono i requisiti per la pensione attraverso versamenti a più gestioni.

Ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2011 maturano i requisiti per l'accesso alla "pensione di anzianità", la decorrenza è fissata pari a:

- 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per quanto riguarda i lavoratori dipendenti;
- 18 mesi dalla maturazione dei requisiti per quanto riguarda i lavoratori autonomi e gli iscritti alla gestione separata.

Ai fini della totalizzazione dei periodi assicurativi, l'art. 5 del D.lgs. n.42/2006 "Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi" è stato modificato.

Pertanto, **ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.**

Nel caso di "pensione ai superstiti", **la pensione decorre dal primo giorno successivo a quello di decesso del dante causa.**

Nel caso di “*pensione di inabilità*”, *la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione.*

Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima del 31 maggio 2010 continuano a trovare applicazione nei confronti dei:

- lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010, i quali maturano i requisiti di età anagrafica ed anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- lavoratori per i quali, a seguito del raggiungimento del limite d'età viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della prestazione lavorativa ed in relazione a particolari profili.

E' stata introdotta una deroga alla disciplina della decorrenze, e nei limiti delle 10.000 unità le regole previgenti si applicano anche ai seguenti lavoratori :

- lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 30 aprile 2010, i quali maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;
- lavoratori collocati in mobilità lunga in base ad accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
- lavoratori che al 31/05/2010 sono titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà.

Sarà l'INPS a monitorare le domande di pensionamento presentate dai lavoratori ed alle quali andranno applicate le disposizioni di cui sopra.

Laddove dal monitoraggio venga raggiunto il numero delle 10.000 domande, le altre non verranno considerate.

Dal 10 gennaio 2015 il pensionamento sarà collegato all'aspettativa di vita, con un ulteriore posticipo che, inizialmente non potrà superare i tre mesi.

Doppia contribuzione INPS per soci amministratori

Il decreto modifica il recente orientamento della Cassazione precisando che, in ambito commerciale lo svolgimento di attività autonoma comporta l'obbligo di assicurazione previdenziale presso la Gestione Commercianti INPS.

Tale obbligo non sorge nei riguardi di chi esercita attività professionale o di collaborazione per il quale è prevista l'iscrizione alla Gestione Separata INPS.

La disposizione normativa in esame evidenzia come nell'ipotesi di svolgimento di attività non commerciali , le stesse comportano l'iscrizione alla correlata gestione previdenziale.

Casellario dell'assistenza

E' stato istituito presso l'INPS il c.d. “casellario dell'assistenza” per la raccolta, la conservazione, le gestione dei dati e di altre informazioni relativamente ai soggetti aventi titolo alle prestazioni assistenziali.

E' una sorta di banca dati e rappresenta l'anagrafe delle posizioni assistenziali condivisa fra tutte le amministrazioni centrali dello Stato.

Partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo

E' stato dato maggior vigore alla partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento ed al contrasto all'evasione di natura fiscale e contributiva.

La partecipazione dei Comuni consiste nel fornire all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza ed all'INPS particolari elementi atti ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dagli stessi contribuenti.

Per rendere snella la procedura di collaborazione ed accertamento il decreto prevede:

- la costituzione di un *Consiglio tributario per Comuni* con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. L'atto costitutivo dovrà essere redatto nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della disposizione;
- l'obbligo di riunirsi in *Consorzio* per quanto riguarda i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. L'atto costitutivo dovrà essere redatto nel termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della disposizione.

Limitazioni all'uso del contante

Da sempre l'Italia effettua un numero di transazioni in contanti molto elevato rispetto agli altri Paesi europei ed in considerazione del fatto che gli strumenti alternativi al contante sono ampiamente diffusi è necessario abbassare la soglia relativa ai limiti legali di utilizzo da € 12.500,00 ad €5.000,00.

Tale limite trova applicazione anche agli strumenti di pagamento, e ciò in ragione del fatto che contemplare soglie diverse per contanti e per assegni potrebbe generare confusione.

Redditometro

L'attuale meccanismo attraverso il quale l'Amministrazione Finanziaria determina sinteticamente il reddito non considera alcuni elementi connessi ai cambiamenti sociali, alle diverse tipologie di spesa sopportate dai contribuenti ed alla propensione al consumo degli stessi.

Alla luce di tali considerazioni, si è avvertita l'esigenza di mutare la procedura utilizzata.

Le modifiche introdotte stabiliscono che:

- la nuova determinazione sintetica del reddito si basa sulla presunzione che tutte le spese sostenute nel periodo d'imposta sono state finanziate col reddito posseduto dal contribuente nello stesso periodo. E' fatta salva la possibilità di provare il contrario, nel senso che le spese sostenute sono state finanziate con altri mezzi (*redditi esenti o, esclusi dalla base imponibile*);
- La presunzione adottata nella determinazione del reddito si basa sul metodo induttivo, nel senso che la capacità contributiva del soggetto viene individuata mediante l'analisi di un campione di contribuenti differenziati per nucleo familiare ed area territoriale di appartenenza;
- Il contribuente viene tutelato dalla c.d. "*clausola di garanzia*" secondo la quale la determinazione sintetica del reddito viene effettuata allorché lo scostamento fra reddito complessivo presunto e reddito complessivo dichiarato sia pari ad almeno il 20%;
- In ogni caso il contribuente può fornire elementi di prova sia prima che dopo l'accertamento.

Contrasto al fenomeno delle imprese "apri e chiudi"

Lo scopo della norma è quello di sottoporre ad un maggior controllo e ad una specifica azione di vigilanza da parte della Guardia di Finanza, dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate le *c.d. imprese apri e chiudi*.

Si tratta di imprese che cessano la loro attività nell'arco di un anno dalla data di inizio e pertanto, sono considerate la categoria di contribuenti ad alto rischio frodi.

Controllo incrociato INPS ed agenzia delle Entrate al fine di contrastare la microevasione diffusa

La disposizione in esame ha lo scopo di contrastare l'inadempimento dell'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte di soggetti che risultano aver percepito e non dichiarato redditi da lavoro dipendente e assimilati sui quali, dai flussi informativi dell'INPS, risultano versati i contributi previdenziali e non risultano le ritenute..

Grazie al controllo incrociato è possibile realizzare un maggior grado di efficienza ed efficacia nell'attività di controllo e contrasto alla microevasione.

Fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno e zone a "burocrazia zero"

Le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono decretare con proprio provvedimento una riduzione delle aliquote IRAP fino al completo azzeramento.

Inoltre, nel mezzogiorno possono essere designate della zone "a burocrazia zero" nel senso che, con riferimento alle nuove iniziative economiche è possibile godere di particolari semplificazioni amministrative quali esenzioni, detrazioni e deduzioni.

Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS

A partire dal 1° gennaio 2011 la riscossione delle somme dovute all'Istituto avviene mediante un avviso di addebito che ha valore esecutivo.

L'avviso deve contenere alcuni elementi essenziali tra cui:

- Dati identificativi del debitore;
- Le somme dovute.

Trascorsi 60 giorni si procede all'esecuzione forzata attraverso l'agente della riscossione.

L'avviso è notificato tramite PEC o lettera raccomandata A/R e viene consegnato all'agente della riscossione con le modalità fissate dall'INPS, il quale è obbligato a fornire notizie utili per agevolare il recupero delle somme.

Premi di produttività ed agevolazioni

Nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2011 sulle somme correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate all'andamento economico, agli utili dell'impresa ovvero, ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale viene fissata l'applicazione dell'imposta sostitutiva IRPEF del 10% operata nel limite massimo di € 6.000 laddove il reddito da lavoro dipendente sia inferiore ad € 40.000.

Su tali somme è possibile beneficiare di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro entro il limite delle risorse annuali stabilite in 650 milioni di euro dall'art. 1 comma 68 della Legge n. 247/2007 "Norme di attuazione del Protocollo 23/07/2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale".

Infine, viene demandata al Governo, sentite le parti sociali la determinazione del sostegno fiscale e contributivo spettante in base alla nuova disciplina.

Come di consueto abbiamo posto maggiore attenzione sulle tematiche strettamente connesse alla nostra attività e come sempre la nostra Struttura resta a disposizione per eventuali esplicitazioni in materia.

Cordiali saluti

Centro Studi Cafasso